



**CITTA' DI CASORIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

\*\*\*\*\*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

**Nominata con D.P.R. del 28/10/2020 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Deliberazione n. 7 del 27 aprile 2022**

**OGGETTO:** Proposta di modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 15.00 si è riunita, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2020, nelle persone di:

Componente	Presente	Assente
Dott.ssa Lorena Pergolari	X	
Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro	X	
Dott. Antimo Orefice	X	

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Mariarosaria Lanzaro.


## L'Organismo straordinario di liquidazione

### Premesso

- che il comune di Casoria, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 05.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2020 è stata nominata la Commissione straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- che in data 24 e 25.11.2020 il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria per la liquidazione;
- che con Deliberazione n. 1 del 25.11.2020 la Commissione straordinaria per la liquidazione ha provveduto al formale insediamento ed alla nomina del Presidente;
- che con deliberazione n. 3 del 30 novembre 2020 è stata avviata l'attività di rilevazione della massa passiva, il cui termine è stato prorogato di ulteriori trenta giorni con successiva delibera n. 4 del 25 gennaio 2021;
- che con note nn. 86695 del 1° giugno 2021 e 157652 del 29 novembre 2021 del Ministero dell'interno – Direzione Centrale per la Finanza locale è stata concessa la proroga per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva, e che è stato altresì specificato che in caso di adozione della procedura semplificata l'OSL avrebbe potuto provvedere direttamente alla redazione del piano di estinzione;

### Visti


- l'articolo 258, comma 4 del TUEL, che attribuisce all'OSL la competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;



- l'articolo 254, comma 3 del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del TUEL, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, e i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'articolo 1, comma 457 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale, introducendo una limitata deroga all'articolo 255 del TUEL, affida alla competenza dell'OSL dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255 del TUEL;
- l'articolo 258 del TUEL il quale prevede che, in alternativa alla modalità ordinaria, possa essere adottata una modalità semplificata di liquidazione, disponendo che *“l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata e il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”*;

### Considerato

- che lo stesso articolo 258 prevede che entro 30 giorni dalla proposta la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata di liquidazione e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione della OSL risorse finanziarie che, unitamente a quelle già nella disponibilità di quest'ultima, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre l'importo complessivo del 100% per i debiti privilegiati e delle spese di liquidazione, in modo che l'OSL possa definire i debiti offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento dei medesimi in relazione alla loro anzianità, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;



- che l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con:
- l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
  - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
  - la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti;
  - i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;
  - le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
  - gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;
- che nell'ipotesi in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'Amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- che in base al comma 5 del citato articolo 258 TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'articolo 254 TUEL;

#### **Dato atto**

- che il responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso all'Organo Straordinario di liquidazione l'elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2019 con nota del 14 aprile u.s.;
- che questa Commissione Straordinaria di liquidazione ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato art. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;
- che l'art. 258, comma 3 del TUEL prevede che l'Organo straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;

#### **Rilevato**

- che il totale delle istanze creditorie pervenute al 31 marzo 2022 è pari a numero millesessantatre (1063);
- che l'importo complessivo di tutti i debiti censiti fino a tale data risulta quantificato in € 38.263.425,27;



- che all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti dell'OSL) quantificati presuntivamente in euro 250.000,00;
- che vanno altresì aggiunti gli oneri di funzionamento (straordinario al personale, *hardware* e *software*, cancelleria etc);
- che ad oggi la situazione debitoria risulta così rappresentata:

<b>Crediti istruiti e riscontrati dagli Uffici</b>	€ 4.161.352,80
<b>Crediti istruiti ed in fase istruttoria</b>	€ 34.102.072,47
<b>Importo complessivo istanze</b>	€ 38.263.425,27

- che dal prospetto che segue si evincono gli oneri presunti della liquidazione:

<b>Importo spese di liquidazione</b>	€ 250.000
<b>Importo spese funzionamento OSL</b>	€ 150.000
<b>Totale importi presunti</b>	€ 400.000

- che i fondi a destinazione vincolata di competenza di questa Commissione straordinaria ammontano ad € 5.266.645,58, di cui € 257.070,00, già oggetto di liquidazione;

#### **Precisato**

- che il ricorso alla procedura semplificata consente al creditore di ottenere con immediatezza la soddisfazione, sia pure parziale, del credito sollevando l'ente dall'onere di corrispondere interessi e rivalutazioni monetarie;

#### **Ritenuto, pertanto**

- di proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/00, affinché possa decidere se aderirvi entro trenta giorni e, in caso di adesione, s'impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra cui anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni

altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l'Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008;

Con voti unanimi espressi in forma palese

## DELIBERA

- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di proporre alla Giunta comunale l'adesione alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, ex articolo 258 TUEL, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;
- di richiedere, in caso di adesione da parte della Giunta Comunale, espresso e contestuale impegno da parte di quest'ultima di mettere a disposizione di questo Organo straordinario di liquidazione le risorse finanziarie necessarie;
- di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti, tuttora in corso;
- di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi ed, altresì, la trasmissione al Segretario Generale per gli adempimenti di competenza e, per il tramite di quest'ultimo, a:
  - Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale;
  - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
  - Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Campania;
  - Corte dei Conti- Procura regionale per la Campania;
  - Sindaco e Presidente del Consiglio comunale del Comune di Casoria;
  - Tesoriere del comune di Casoria;
  - Collegio dei Revisori del Comune di Casoria;
  - Dirigente dei servizi finanziari del Comune di Casoria;



- di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- di disporre che la stessa sia pubblicata nell'albo pretorio del comune di Casoria e sul sito web del Comune nell'apposita sezione "Organo Straordinario di Liquidazione" a cura degli uffici comunali;

Alle ore 15.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott.ssa Lorena Pergolari

Dott. Antonio Orefice

Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro